

**CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITA' DI
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA, ANCHE IN DEROGA**

L'anno 2014 il giorno 13 del mese di ottobre in Campobasso

tra

REGIONE MOLISE, rappresentata dal Direttore dell'Area Terza – Assessorato Regionale al Lavoro e Politiche Sociali, Avv. Alberta DE LISIO

e

La Commissione regionale ABI del Molise rappresentata dal Presidente Dott. Tommaso PALUMBO

premesso che

- a fronte del perdurare della complessa situazione economica in atto nel Paese si rendono opportune le convergenze delle azioni e il rafforzamento della collaborazione tra attori sociali del territorio;
- la situazione di crisi sta generando processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusure di aziende per fronteggiare i quali si ricorre a strumenti, fra i quali, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), anche in deroga;
- proprio a causa della situazione economica molto difficile le imprese interessate da interventi di CIGS possono non essere in grado di anticiparne il trattamento ai lavoratori;
- ne consegue che lì dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i/le lavoratori/trici coinvolti e le loro famiglie;
- il 15 aprile 2009 l'ABI, al fine di far fronte a tale disagio sociale, ha sottoscritto con Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca la Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, con valenza sino al 31 dicembre 2011;
- le stesse Parti hanno ritenuto di prorogare gli effetti della predetta Convenzione dapprima sino al 31 dicembre 2013, con un Accordo del 7 dicembre 2011 e, successivamente a tale data, con una ulteriore intesa del 20 dicembre 2013, sino al 31 dicembre 2015
- nella Convenzione nazionale è prevista la possibilità che enti territoriali locali possano concorrere alla migliore riuscita di questa misura costituendo un fondo a garanzia o mettendo a disposizione fondi in conto interessi a favore di dette anticipazioni;
- in questo solco la Regione Molise e la Commissione regionale ABI del Molise hanno quindi condiviso azioni volte all'anticipazione delle mensilità CIGS nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS.

si conviene quanto segue



la presente convenzione in integrale adesione alla Convenzione ABI richiamata in premessa, stabilisce che:

1. BANCHE ADERENTI

La presente Convenzione è aperta alla libera adesione di tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l'iniziativa.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione disciplina la concessione, da parte della Banca aderente, di anticipazioni bancarie dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), anche in deroga, a favore dei lavoratori/trici di cui al successivo articolo 2 che sono stati sospesi dal lavoro a zero ore, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.


3. DESTINATARI

I destinatari di questa iniziativa sono i/le lavoratori/trici dipendenti da aziende che abbiano maturato il diritto alla corresponsione della CIGS, anche in deroga, nei casi in cui l'anticipazione dell'indennità non sia erogata da parte del datore di lavoro, avendone richiesto il pagamento diretto all'INPS.

4. MODALITA' OPERATIVE

Per usufruire dei benefici previsti nella presente Convenzione, i/le lavoratori/trici, devono presentare la documentazione prevista dall'Allegato 4 della Convenzione ABI, come modificato con l'Accordo di proroga del 20 dicembre 2013 (allegata al presente Accordo), ovvero:

1. Copia documento d'identità;
2. Copia codice fiscale;
3. Dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di CIGS all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente;
4. Lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione;
5. Copia della raccomandata A/R per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell'importo relativo al contributo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), CIGS in deroga;
6. Copia dell'ultima busta paga da cui risulti l'importo netto della retribuzione riconosciuta al lavoratore;
7. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
8. dichiarazione del datore di lavoro del dipendente che richiede l'anticipazione, di condividere ed aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella Convenzione.



Con la dichiarazione di cui al succitato punto 3 il lavoratore dovrà recarsi presso uno Sportello appositamente costituito presso l'Assessorato Politiche per l'Occupazione e Formazione Professionale della Regione Molise, il quale valuterà le condizioni di ammissibilità (in particolare in ordine all'esistenza della copertura finanziaria) ai benefici della Convenzione e rilascerà (dopo aver effettuato le necessarie verifiche) apposita certificazione al lavoratore. Con tale certificazione il beneficiario si presenterà presso le Agenzie delle banche aderenti alla presente Convenzione operanti sul territorio regionale, per sottoscrivere, previa valutazione positiva della banca in ordine al merito di credito, specifica richiesta di concessione dell'anticipazione, regolata su specifico conto corrente nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata, che verrà appositamente aperto se richiesto dalla banca, anche a latere del rapporto di conto corrente eventualmente già in essere.

In riferimento all'apertura dell'apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche aderenti valuteranno l'adozione di condizioni di favore al fine di evitare aggravio di oneri, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell'iniziativa.

5. MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

L'anticipazione dell'indennità Cigs spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di sette, ognuna non superiore all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli oneri sociali e fiscali (max. 900,00 € mensili) per un importo complessivo non superiore a 6.000,00 €.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs che avrà effetto solutorio del debito maturato e che comunque non potrà avere durata superiore a sette mesi.

L'apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs ovvero all'esito negativo del relativo iter amministrativo.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di Cigs/Cigs in deroga.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro quindici giorni dalla richiesta.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca potrà richiedere l'importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro quindici giorni.

In caso di intervento del datore di lavoro quale responsabile in solido, l'intero debito refuso dal datore di lavoro costituirà anticipazione del trattamento economico complessivamente dovuto dal datore di lavoro al lavoratore stesso.

La Banca aderente mensilmente, previa presentazione da parte del lavoratore dei cedolini paga e della succitata documentazione, metterà a disposizione sul conto corrente del beneficiario il corrispondente importo mensile (fermo restando l'importo mensile massimo concedibile pari a € 900,00 euro). Ciò avverrà in tempi il più possibile ravvicinati rispetto al ricevimento dei cedolini paga e in linea di massima alle date corrispondenti a quelle di normale riscossione delle retribuzioni da parte dei lavoratori interessati. Nel caso in cui il beneficiario non dovesse presentarsi in Banca e



non dovesse produrre il cedolino paga, la Banca non dovrà procedere con la messa a disposizione della somma mensile. Tale procedura dovrà essere ripetuta ogni mese e costituisce condizione obbligatoria per la messa a disposizione delle relative somme.

La durata dell'apertura di credito sarà pari a 9 mesi (7 mesi di incremento disponibilità + 2 mesi di "tolleranza" per eventuali ritardi nell'erogazione del contributo da parte dell'INPS durante i quali non sarà concesso erogare importi aggiuntivi a quelli già messi a disposizione). Entro tale termine l'apertura di credito dovrà essere chiusa ed il debito rimborsato.

Le condizioni di favore sul conto corrente avranno una validità massima pari a quella dell'apertura di credito (7 o, per il caso predetto, 9 mesi).

6. MISURA E COPERTURA DEGLI INTERESSI E DEGLI ONERI ACCESSORI

La banca aderente, in sede di applicazione delle condizioni economiche relativamente alla misura degli interessi, alle spese di tenuta conto corrente trimestrali, e/o alle spese di liquidazione terra conto della finalità e della valenza sociale dell'iniziativa.

7. INTERVENTO REGIONALE

La Regione Molise costituisce un fondo da utilizzare per il pagamento degli interessi e degli oneri accessori per le anticipazioni di cui al presente accordo.

Il Fondo avrà una dotazione iniziale costituita dal contributo della Regione Molise di € 100.000,00 (euro centomila/00) eventualmente integrabile, per il predetto intervento di anticipazione sociale.

La Regione Molise, nei limiti della disponibilità del Fondo regionale, rimborserà alle Banche aderenti gli interessi liberamente applicati da ciascuna banca ai soggetti beneficiari di cui al presente accordo, fino ad un tasso massimo del 3%, unitamente alle spese di bollo, previa rendicontazione trimestrale.

In alternativa, ove richiesto, la Regione Molise provvederà ad accendere un conto alla stessa intestato sul quale andranno a confluire (in addebito) tutti gli interessi (nella misura massima indicata al comma precedente) maturati sugli anticipi concessi ai dipendenti di aziende ubicate nel territorio della Regione. Il suddetto conto corrente sarà esente da qualsiasi spesa di tenuta conto.

8. VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e resterà in essere fino al 31/12/2015. E' riconosciuto alle parti, in caso di gravi inadempimenti, il recesso anticipato senza preavviso.

Alla scadenza saranno fatti salvi gli effetti tutti della stessa relativamente alle anticipazioni in essere a quella data e non ancora rimborsate, sino alla loro totale estinzione.

Qualora le parti intendano rinnovare la presente Convenzione dovranno richiederne il rinnovo espresso da formulare almeno tre mesi prima della scadenza.

Detto rinnovo è subordinato al rinnovo in sede nazionale.



9. FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Campobasso.

10. DOMICILIAZIONE - COMUNICAZIONI

Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:


- Regione Molise - Via Genova, 11 - Campobasso
- Commissione regionale ABI - Molise - Via Mazzini, 8/10 - Campobasso

Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per lettera, fax o mail ai seguenti indirizzi:

- per Regione Molise: Assessorato al lavoro — Via Toscana, 51 - Campobasso
- per ABI - Molise: molise@cr.abi.it

Letto, sottoscritto

Per la Regione Molise



Per la Commissione Regionale ABI MOLISE

